

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELONI, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANTONIAZZI, BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO, MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave

ONOREVOLI SENATORI. – L'integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si rende ormai necessaria onde consentire che gli addetti operanti nelle cave usufruiscano di pari opportunità rispetto ai lavoratori dell'industria, relativamente alla prevenzione, all'igiene e alla sicurezza nelle varie fasi di escavazione, coltivazione e prima trasformazione dei materiali che definiscono i vari tipi di cave.

È in questo spirito che all'articolo 8 del disegno di legge si fa un esplicito richiamo all'osservanza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. Nel contempo, va sottolineato che l'imprenditore e, per esso, il direttore dei

lavori non sono esentati dal tenere in permanente considerazione l'esistenza di altre normative (relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro) di più abituale applicazione nei settori e comparti più propriamente dell'industria, ed anche in settori e comparti contigui a quelli delle cave.

Il fatto incontestabile che macchine, attrezzature, impianti impiegati anche in altri settori e comparti produttivi trovino nelle cave applicazioni differenti e si adoperino in condizioni ambientali affatto differenti non può intaccare il concetto che almeno all'obiettivo della massima sicurezza tecnicamente possibile si debba tendere anche in questi luoghi di lavoro.

Non si può concepire, ad esempio, che già nell'immediato non vengano applicati sistematicamente articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 concernenti progetti, scale, impianti elettrici e che non si faccia tesoro sia nella fase di prevenzione attiva che passiva di normative applicate in altri settori o comparti produttivi (ad esempio nell'edilizia) che risultano preziose anche in cave.

* * *

In considerazione del raggiunto sviluppo tecnologico e della velocità di escavazione che hanno mutato radicalmente il sistema di operare nelle cave, specie nel settore delle pietre ornamentali, è divenuta assai carente la normativa che regola l'attività delle cave dal punto di vista amministrativo.

Pertanto, l'introduzione dell'articolo 2 del disegno di legge, la cui efficacia è stata già sperimentata in alcune Regioni, consente di predisporre in modo programmato e razionale le attività lavorative nelle cave, con giovamento della salute e della sicurezza degli addetti, con beneficio delle attività confinanti, e riducendo l'impatto negativo nell'ambiente circostante.

L'articolo 3 si colloca in sintonia con l'articolo 2 e sottolinea ancora gli aspetti più specificatamente collegati con l'igiene e la sicurezza nel lavoro. Si mette qui in rilievo l'esigenza di seguire, da parte degli organismi competenti, in modo dinamico lo sviluppo delle lavorazioni in cave vincolando l'imprenditore a presentare piani intermedi di coltivazione ed eventuali (assai frequenti nella pratica) varianti.

Particolari innovazioni presenta l'articolo 4: attraverso lo strumento del piano annuale di sicurezza, si cerca di ottenere un periodico, e per certi versi permanente, collegamento con l'autorità preposta ai controlli di prevenzione e sicurezza ai fini di valutare l'organizzazione del lavoro nel suo complesso e in singole fasi particolarmente delicate.

Inoltre, sempre attraverso questo articolo, si vuole indurre il datore di lavoro, tramite il direttore dei lavori, a specificare

in dettaglio le misure di prevenzione, le iniziative di formazione ed addestramento dei lavoratori. Viene altresì introdotto l'obbligo di individuare i delegati alla sicurezza in sintonia con quanto espresso in una specifica proposta della Commissione senatoriale di inchiesta sulle condizioni di lavoro.

Con l'articolo 5 si estende anche per le cave quello che già era d'obbligo per le miniere e si apportano adattamenti consoni alle specificità produttive delle cave, tenendo conto, in particolare:

a) delle radicali innovazioni in termini di macchine e tecnologie introdotte nel settore in generale, ed in particolare nel comparto delle pietre ornamentali;

b) delle frequenze e gravità degli infortuni e malattie del lavoro realizzatisi nel settore in generale, nel comparto escavazione di pietre ornamentali in particolare.

La deroga prevista dal comma 2 dell'articolo 5 ci consente di preservare ed utilizzare, nel delicato periodo di transizione, un importante patrimonio di professionalità ed esperienza acquisite nel campo, che sarà comunque valorizzato attraverso specifici corsi di aggiornamento.

L'articolo 6 rappresenta un preciso richiamo a quanto affermato dalla legge n. 833 del 1978 (articolo 13) con mero intento esplicativo.

L'innovativo articolo 7 tiene conto della pressochè totale mancanza di specifiche normative relativamente a macchine, attrezzature, tecnologie usualmente adoperate più o meno propriamente nelle cave. Si ritiene pertanto di dover introdurre nel settore l'uso della certificazione sostitutiva per le macchine nuove ed un adeguamento per quelle già in esercizio. Corrette procedure di manutenzione e mantenimento delle caratteristiche di partenza dovranno risultare da un apposito strumento informativo denominato «libretto».

L'articolo 9 tende a fissare regole più vincolanti relativamente ad una adeguata agibilità delle strade di collegamento tra le cave e le strade di pubblico utilizzo; ciò al fine di prevenire i gravi rischi per gli addetti

al trasporto e per le persone e le cose circostanti e per i mezzi di trasporto che utilizzano queste cosiddette strade.

L'articolo 10 fissa regole più vincolanti per quanto concerne le discariche onde prevenire gravi danni a persone operanti nelle vicinanze, alle cose e all'ambiente naturale circostante.

L'articolo 11 integra l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959. Esso trova giustificazione in rapporto alla pericolosità dimostrata dai danni verificatisi (morti, feriti gravi, esiti invalidanti, malattie) nelle fasi del taglio al monte, ribaltamento bancate, sezionamento e riquadratura, movimentazione blocchi e detriti, cioè nelle fasi cruciali di escavazione di pietre ornamentali.

Tale articolo consente anche di recuperare norme di buona tecnica, via via aggiornabili a sostegno dei piani di sicurezza attraverso specifici ordini di servizio da inserire in veri e propri «regolamenti interni», che consentano l'applicazione, l'interpretazione, l'integrazione delle normative riguardanti la sicurezza e l'igiene nelle cave, anche in relazione alle

peculiarità dei giacimenti e alle caratteristiche produttive di una data cava in un dato contesto.

Nell'articolo 12 si sottolinea un particolare aspetto della sicurezza, importante in sé ed anche indice dell'impegno nei confronti della sicurezza di quel dato imprenditore e dei medesimi addetti.

Modifiche all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 vengono proposte nell'articolo 13, in cui si sottolinea l'analoga gravità dei rischi tra gli abbattimenti con uso di esplosivo e quelli ottenuti con altri mezzi, estendendo in generale la norma cautelativa.

L'articolo 14 modifica l'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959. Tale modifica è motivata dall'introduzione di tecnologie di taglio al monte che hanno realizzato condizioni di gravi rischi e di tragici eventi a carico degli addetti.

Nell'articolo 15 si chiede l'estensione dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 alle lavorazioni a cielo aperto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, la presente legge disciplina l'igiene e la sicurezza del lavoro nelle cave.

Art. 2.

(Progetto di coltivazione)

1. Con riferimento all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per lo svolgimento dell'attività di cava, è fatto obbligo all'imprenditore di presentare, alla Regione o ad altra autorità da questa individuata con apposito provvedimento di legge, specifico progetto di coltivazione con annesse rappresentazioni topografiche.

2. Ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il progetto di coltivazione deve contenere:

- a) il programma di escavazione;
- b) la descrizione della complessiva organizzazione del lavoro;
- c) le caratteristiche degli impianti e delle macchine che si intendono utilizzare;
- d) la previsione delle possibili modificazioni circa la stabilità dei terreni e delle masse causate dall'attività di escavazione, contenuta in una relazione geologica redatta da un ingegnere minerario e da un geologo;
- e) le misure per garantire la prevenzione dei rischi di infortuni e malattie professionali.

3. Il progetto di coltivazione deve essere redatto da un ingegnere o da un perito industriale minerario e deve essere presentato, all'autorità competente, all'atto della domanda di esercizio dell'attività di cava.

4. Per le cave in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore provvede entro un anno ad integrare il progetto ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. L'autorità competente provvede al rilascio della autorizzazione per l'attività di cava dopo aver acquisito il parere dei competenti servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali circa la compatibilità di quanto previsto nel progetto di coltivazione con il rispetto delle norme per la tutela dell'igiene e della sicurezza lavorativa.

2. L'imprenditore è tenuto a presentare, all'autorità competente, con frequenza biennale, piani intermedi di coltivazione che illustrino lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Eventuali varianti al progetto iniziale devono ottenere specifica preventiva autorizzazione dall'autorità competente.

4. Sui piani intermedi di coltivazione e sulle varianti al progetto iniziale l'autorità competente acquisisce il parere dei servizi di prevenzione di cui al comma 1.

Art. 4.

(Piano di sicurezza)

1. È fatto obbligo all'imprenditore di presentare al comune e al servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità sanitaria locale il piano annuale di sicurezza.

2. Il piano annuale di sicurezza deve fra l'altro contenere:

a) le modalità di organizzazione del lavoro in relazione alle diverse attività che si svolgono in cava, con la descrizione dei possibili rischi di infortuni e malattie professionali;

b) l'indicazione delle macchine e degli impianti da utilizzare;

c) le modalità con cui si realizza la movimentazione dei materiali;

d) l'indicazione delle misure di prevenzione per evitare l'esposizione dei lavoratori a rischi lavorativi;

e) l'indicazione delle iniziative di formazione e addestramento dei lavoratori anche in riferimento a quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

f) l'individuazione di specifiche misure di intervento urgente in caso di incidente;

g) l'indicazione dei mezzi di protezione individuali in dotazione ai lavoratori;

h) l'indicazione dei presidi sanitari esistenti o da attivare;

i) l'individuazione dei delegati alla sicurezza.

3. Al momento dell'apertura di nuovi fronti di lavorazione o in caso di effettuazione di lavori conseguenti a variazioni del progetto iniziale, nonché per particolari modificazioni nell'organizzazione del lavoro, conseguenti anche all'introduzione di nuove macchine ed impianti, l'imprenditore è tenuto ad informare tempestivamente il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità sanitaria locale.

4. Gli imprenditori di cava in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro un anno, a presentare il piano di sicurezza.

Art. 5.

(Direzione dei lavori)

1. In riferimento agli articoli 27 e 688 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, anche la direzione dei lavori per le attività di cava deve essere assicurata da un ingegnere o da un perito minerario.

2. In deroga a quanto disposto in precedenza, per le cave a cielo aperto, i direttori dei lavori che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino avere esercitata tale funzione da almeno cinque anni possono continuare l'esercizio, esclusivamente

nella cava ove esercitano all'atto di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'obbligo di frequenza di specifici corsi di aggiornamento e superamento della relativa verifica finale.

3. Tali corsi saranno organizzati dalle Regioni direttamente o attraverso gli enti delegati all'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le attività di cava in atto all'entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore provvede entro un anno ad uniformarsi alla norma.

Art. 6.

(Autorità competenti al controllo)

1. Con riferimento all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tutte le competenze amministrative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ivi comprese quelle relative alle cave, sono attribuite ai comuni, che le esercitano tramite i servizi ed i presidi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

2. Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di documentato pericolo per l'incolumità dei lavoratori, nonchè per la popolazione e per la salubrità dell'ambiente.

3. I competenti servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali sono tenuti a fornire all'autorità comunale tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

Art. 7.

(Certificazione di sicurezza)

1. Le macchine e le attrezzature utilizzate nelle attività di cava devono essere oggetto di certificazione omologativa da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

2. Le macchine e le attrezzature impiegate, ove non interessate già a norme omologative, devono possedere la certificazione di rispondenza alla vigente normativa di sicurezza rilasciata da un professionista qualificato.

3. Ciascuna macchina deve comunque essere corredata da un manuale d'uso, nel quale siano chiaramente indicate le corrette operazioni e manovre consentite con la macchina stessa.

4. Le macchine devono altresì essere corredate da apposito libretto di manutenzione periodica.

5. Per le macchine e le attrezzature in esercizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione di sicurezza deve essere prodotta entro sei mesi da tale data.

Art. 8.

(Obblighi dell'imprenditore)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, gli imprenditori di cave sono tenuti all'osservanza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 9.

(Strade)

1. L'imprenditore è tenuto a garantire una adeguata agibilità delle strade di collegamento fra la cava e le strade di pubblico utilizzo.

2. Le caratteristiche delle strade di collegamento devono essere specificate all'interno dei progetti e dei piani di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4.

3. Nel caso che una strada venga utilizzata da più di un imprenditore, deve essere formalizzato un regolamento di utilizzo e nominato, dagli imprenditori, un responsabile della strada stessa.

Art. 10.

(Discariche)

1. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso che una discarica venga utilizzata da più di un imprenditore deve essere formalizzato un regolamento di utilizzo e nominato, dagli imprenditori, un responsabile della discarica stessa».

2. Per le attività di cava in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, gli imprenditori provvedono entro sei mesi ad uniformarsi alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 11.

(Regolamento interno)

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per le cave di pietre ornamentali, indipendentemente dal numero degli addetti, tale regolamento interno, in ordine alla sicurezza degli addetti, deve essere comunque redatto relativamente alle fasi di:

- a) taglio al monte;
- b) ribaltamento bancate;
- c) sezionamento e riquadratura;
- d) movimentazione blocchi e detriti».

Art. 12.

(Uso dell'elmetto)

1. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque accede ai cantieri di escavazione è obbligato ad indossare l'elmetto».

Art. 13.

(Disgaggio)

1. L'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Articolo 129. - 1. Dopo ogni volata di mine e comunque dopo ogni abbattimento dal fronte, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altra operazione, impiegando macchinari ed attrezzature adeguati.

2. Tale operazione va effettuata anche dopo l'asportazione di una porzione di una bancata giacente sul piazzale di cava».

Art. 14.

(Taglio al monte)

1. All'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nelle operazioni di taglio al monte, nel caso in cui sia riconosciuta la possibilità di distacco di materiali dall'alto, anche a causa del taglio stesso, gli addetti debbono essere tenuti a distanza di sicurezza».

Art. 15.

(Numero minimo di addetti)

1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per le escavazioni in sotterraneo e nelle lavorazioni a cielo aperto gli addetti non possono lavorare isolati.

Art. 16.

(Diffide e sanzioni)

1. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 2, 3, commi 2 e 3, e 9 la Regione, o

l'autorità da questa individuata, diffida l'imprenditore ad uniformarsi alla normativa, fissando all'uopo un termine di attuazione.

2. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 4 e 9, il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale diffida l'imprenditore ad uniformarsi, fissando all'uopo un termine di attuazione.

3. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 7, 11 e 15, il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale diffida il direttore dei lavori ad uniformarsi, fissando all'uopo un termine di attuazione.

4. Se, nonostante la diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, l'imprenditore persiste nella violazione delle norme della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000.

5. Per l'infrazione alle norme di cui all'articolo 12, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria e diffida l'interessato ad uniformarsi alla normativa. Tale infrazione comporta l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000.

6. Per l'infrazione alle norme di cui all'articolo 5, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria e diffida l'interessato ad uniformarsi alla normativa, dandone avviso alla Regione. Tale infrazione comporta l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

7. Decorso il termine indicato nell'atto di diffida di cui ai commi 5 e 6, nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria allegandone l'atto di diffida ed ordinando l'eventuale sospensione dei lavori o il sequestro dei macchinari ed attrezzature e dandone avviso alla Regione.

8. Nel caso di cui al comma 7, la ripresa dei lavori può avvenire su autorizzazione dell'autorità competente quando sia stata accertata l'ottemperanza all'atto di diffida.

9. La non ottemperanza alla diffida di cui ai commi 5 e 6 comporta una ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000.